

**TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 c.p.c.
con istanza ex art. 151 c.p.c.**

Per la sig.ra **SABBETTA CHIARA**, nata a Salerno (SA) l'11/6/1981 ed ivi residente alla Via Dei Canali, C.F. SBBCHR81H51H703S rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al presente ricorso dall'avv. Teresa Cotignola, del Foro di Lagonegro (C.F. CTGTRS69C42D292O), presso il cui studio corrente in Teggiano (SA) alla Via Oronzo Caldarola snc, elettivamente domicilia, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni tutte di cancelleria ai seguenti recapiti: fax 097573601 – PEC avv.teresacotignola@pec.it

ricorrente

CONTRO

- 1.** Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma - Viale Trastevere n. 76/A;
- 2.** Direzione Scolastica Regionale per la Lombardia - Ambito Territoriale di Mantova in persona del Dirigente p.t., con sede in Mantova (MN) alla Via Cocastelli n. 15
- 3.** Direzione Scolastica Regionale per la Campania -Ambito Territoriale di Salerno in persona del Dirigente p.t., con sede in Salerno (SA) alla Via Monticelli, snc
tutte elettivamente domiciliate *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Brescia con sede in Via Santa Caterina n. 6 – 25100 Brescia (BS);

resistenti

OGGETTO DEL GIUDIZIO

La ricorrente, quale docente a tempo indeterminato (classe di concorso A043 scuola secondaria di 1° grado), agisce per l'accertamento e la declaratoria del suo diritto ad ottenere il trasferimento nell'ambito territoriale prescelto (ovvero ambito 024 Salerno e 0001 Avellino).

Premesso in fatto

- 1) che, la ricorrente, è stata assunta come docente, con contratto a tempo indeterminato dall'1/9/2014 nell'ambito territoriale di Mantova, giusta contratto in atti;
- 2) che, nella sua qualità, presentava domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola secondaria di 1° grado A.S. 2016/17, depositata in atti, e ciò nei termini, forme e modi legge, nonché ai sensi del C.C.N.I. dell'8/4/2016 art. 6 e dall'O.M. 241/16, stralcio in atti;
- 3) che, essendo stata assunta nell'anno scolastico 2014/15, la ricorrente, ha partecipato alla fase B (sottofase B1) della detta procedura di mobilità, riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'A.S. 2014/15 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata);
- 4) che, in data 3/8/2016 veniva comunicato, alla mia assistita, a mezzo posta elettronica, in atti,



provvedimento di mancato trasferimento dall'Ambito Territoriale di Mantova a quelli prescelti ovvero ambito Campania 0024 Salerno e 0001 Avellino;

- 5) che, il suo punteggio base è pari a punti n. 29 + 6 (a titolo di ricongiungimento al coniuge, cumulabile al punteggio base) come si evince dalla notifica della domanda di mobilità della mia assistita;
- 6) che, il suo mancato trasferimento è illegittimo in quanto posto in essere in violazione di legge e frutto di un evidente errore materiale, atteso che, risultano trasferite per i medesimi ambiti (024 SA e 0001 AV) docenti che hanno presentato domanda di mobilità per la stessa classe di concorso (A043) e nella stessa fase della ricorrente ovvero B1 aventi, però, un punteggio ampiamente inferiore. Ed infatti, risultano trasferite, la prof.ssa Santoro Rossella con punti 24, la prof.ssa Serena Patrizia con punti 25, nonché la prof.ssa Ferrari Rosa con punti 23, le quali, senza nessun titolo di precedenza dichiarato o valutato, hanno ottenuto il trasferimento, le prime due a Salerno ambito 024, e la terza ad Avellino ambito 0001, il tutto come si evince dal bollettino dei movimenti allegati alla circolare provveditoriale ATP Salerno n. 189 del 4/8/2016 prot. 11560/1, in atti,
- 7) che, in considerazione dell'evidente errore in cui sono incorse le parti convenute, la prof.ssa Sabbetta, in data 10/8/2016, presentava immediato reclamo con contestuale istanza di accesso ex L. 241/90, in atti, rimasto privo di riscontro;
- 8) che, successivamente, proponeva tentativo di conciliazione ex art. 135 del C.C.N.L. 2007 s.m.i., in atti, anch'esso, rimasto privo di riscontro; ed infatti, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – ambito Territoriale di Mantova- con nota, pubblicata sul proprio sito internet, avvisava genericamente e senza alcuna motivazione che, nessuna delle istanza di conciliazione avverso le operazioni di mobilità presentate al detto Ufficio, è stata accolta dal MIUR, allegato in atti;
- 9) che, le amministrazioni coinvolte non solo non hanno provveduto alla rettifica del provvedimento di trasferimento come adottato, nonostante l'evidenza dell'errore commesso, ma addirittura non hanno inteso, in alcun modo, aderire al tentativo di conciliazione, seppur, ritualmente proposto, costringendo, l'istante, ad adire l'autorità Giudiziaria per la salvaguardia del proprio diritto al trasferimento come richiesto e ciò in virtù del punteggio posseduto;
- 10) che, la ricorrente, è madre di due minori, a nome di Principe Giada e Gianvincenzo, rispettivamente di anni due e di mesi uno.

IN DIRITTO

Da quanto esposto in fatto risulta evidente che, nell'assegnazione della sede per gli ambiti territoriali indicati nelle domande di trasferimento da ciascun docente, NON è stata rispettata l'unica modalità consentita dalla legge ovvero quella dello **scorrimento della graduatoria nel rispetto del punteggio posseduto da ciascun docente.**

Ed infatti, fermo restando che, lo scorrimento della graduatoria deve avvenire nel limite dei posti



disponibili, l'Ufficio territoriale predisposto, avrebbe dovuto assegnare, seguendo tassativamente l'ordine della graduatoria, al docente con il maggior punteggio, la prima sede del primo ambito territoriale indicato nella domanda di trasferimento o, in mancanza di posti disponibili nella prima sede, procedere nello scorrimento delle altre sedi, secondo l'ordine di preferenza indicato.

Ne tantomeno è possibile ipotizzare o addirittura avvalorare, procedure che non tengano conto dello scorrimento della graduatoria secondo i principi di legge, di conseguenza, deve desumersi che, il MIUR, ha errato, come nel caso che ci occupa, nell'applicazione del sistema logico matematico posto alla base dell'attribuzione della sede di servizio.

Invero, il criterio utilizzato dal MIUR ha creato, evidentemente, delle sottofasi, che generano due distinte graduatorie, in cui solo il docente che, fortunatamente, ha indicato per prima la sede dove vi era posto è stato trasferito; nel mentre, altri docenti, come l'odierna istante, pur avendo richiesto il trasferimento nel medesimo ambito e con punteggio superiore, per il sol fatto che nella prima sede indicata, non vi erano posti disponibili, è stata retrocessa nella sottofase successiva e quindi si è vista sorpassare da altri colleghi, con minore punteggio. Tale *modus operandi* ha, di fatto, stravolto la graduatoria esistente, nonché, il regolare scorrimento della stessa, laddove dovrebbe essere normale che, il docente con maggior punteggio, doveva essere trattato con precedenza rispetto a tutte le sedi indicate nel medesimo ambito e, viceversa, il docente con minor punteggio doveva essere trattato successivamente ed in relazione ai residui posti disponibili nello stesso ambito.

Orbene, lo scorrimento della graduatoria non è una regola derogabile per volontà amministrativa o anche pattizia, in quanto qualsiasi deroga comporterebbe la lesione grave dei principi fondamentali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dalla nostra Costituzione. D'altra parte, non vi è dubbio che, anche le procedure di mobilità, costituiscono una procedura concorsuale d'impiego e, come tale, è basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono anzianità di servizio, titoli ed altri elementi riconducibili alla propria situazione familiare e personale del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (ex multis TAR Napoli sez VI n. 2620 del 21/03/07).

Per tale ragione devono trovare applicazione, nel caso che ci occupa, i principi in tema di scorrimento della graduatoria, richiamati, tra l'altro, nella sentenza n. 5611/11 sez IV Consiglio di Stato che testualmente chiarisce: **"il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso che li seguivano in graduatoria assoluta, da luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e buon andamento"**.

In linea generale deve, infatti, rilevarsi che, la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno in graduatoria è espressamente sancito (.....) sotto il profilo generale, dall'art. 28, 1° comma del Regolamento recante norme generali per lo svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9/5/1994 n. 487 per cui le amministrazioni



e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata.

Ed ancora, sempre il Consiglio di Stato, ulteriormente specifica: **“il criterio dell’assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l’ordine di graduatoria assume dunque rango di principio normativo generale della materia che, quindi, opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore”.**

Ergo, il criterio dell’assegnazione delle sedi di servizio secondo l’ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia, che quindi deve operare anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale.

Da tutto quanto detto, è assolutamente evidente che la condotta dell’amministrazione è illegittima in quanto viola i principi costituzionali suddetti, ignorando gli obblighi di procedere secondo l’ordine di graduatoria nell’assegnazione del candidato alla sede indicata secondo l’ordine espresso, tale che ad un punteggio più alto corrisponda un trasferimento in una sede più gradita.

Nel caso della ricorrente, prof.ssa Sabbetta, non trova alcuna giustificazione, la circostanza che, l’istante, con punteggio di 29, non abbia ottenuto il trasferimento nell’ambito territoriale di Salerno 0024, nel mentre, altri docenti con punteggio di 24 e 25 punti abbiano ottenuto il trasferimento nel detto ambito.

VIOLAZIONE DELL’ART. 3 LEGGE N. 241 del 7/8/90

Infine, ma non per ultimo, non si può non sottolineare il comportamento omissivo da parte dell’Amministrazione, che più volte sollecitata bonariamente a porre rimedio all’ingiustizia perpetrata a danno della ricorrente, non solo non ha provveduto, ma non ha inteso neppure fornire una qualsiasi motivazione (qualora ce ne fossero) delle ragioni del mancato trasferimento, lasciando senza riscontro ogni tentativo di componimento stragiudiziale intrapreso, dall’istante, dapprima con il reclamo, poi con il tentativo di conciliazione, costringendo, in ultimo, il lavoratore, ad affrontare un complesso iter giudiziario per la declaratoria di un suo legittimo diritto.

L’impossibilità per la ricorrente di conoscere le ragioni specifiche che hanno indotto la P.A. a negare il richiesto e legittimo trasferimento, è circostanza che da sola prova l’illegittimità della condotta amministrativa.

Orbene, senza volersi soffermare sulla norma in esame, ampiamente conosciuta e dibattuta, si richiama una sentenza del Consiglio di Stato (n. 5257 del 9/10/12 sez. IV) che sul difetto di motivazione osserva (....) quando – menomando in concreto i diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell’azione amministrativa- (la mancata motivazione) costituisce un indizio sintomaticamente rilevatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza e di razionalità; ovvero appaia diretto a nascondere un errore nella valutazione dei presupposti del provvedimento”.



ISTANZA EX ART. 151 c.p.c.

Qualora l'On.le Giudice lo ritenga, si chiede di essere autorizzati ex art. 151 c.p.c. alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione d'udienza a tutti i potenziali controinteressanti tramite pubblicazione del ricorso sul sito del MIUR appositamente dedicato.

Tanto premesso la prof.ssa Sabbetta Chiara, *ut supra* rappresentata e difesa

Chiede

all'On.le Giudice adito che, previa fissazione dell'udienza di discussione del presente ricorso, voglia accogliere le seguenti

Conclusioni

- accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla premessa, l'illegittimità della condotta delle Amministrazioni resistenti, consistente nel mancato trasferimento della ricorrente nell'ambito territoriale Campania 0024 Salerno, o in subordine Avellino 0001, legittimamente spettanti alla ricorrente e comunque, in una sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento secondo l'ordine di preferenza espresso, sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;
- per l'effetto, dichiarare il diritto della ricorrente, prof.ssa Sabbetta Chiara, ad ottenere il trasferimento, come richiesto nella propria domanda di mobilità, nell'ambito territoriale Campania 0024 Salerno o, in subordine Avellino 0001, e comunque in una sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento secondo l'ordine di preferenza espresso, sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;
- per l'ulteriore effetto condannare, le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di competenza, ad adottare ogni provvedimento di legge atto ad assegnare la ricorrente in organico in una delle sedi disponibili nell'ambito CAMPANIA 0024 Salerno o, in subordine, Avellino 0001, e comunque in una delle sedi elencate nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento secondo l'ordine di preferenza espresso, sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;

Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

In via istruttoria:

- a) si allegano i documenti indicati nell'indice del fascicolo di parte;
- b) ove ritenuto necessario, anche in conseguenza delle difese di controparte, si chiede che il Tribunale adito, voglia ordinare alle parti resistenti, per quanto di ragione, ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c., l'esibizione di tutta la documentazione utile per decisione del presente giudizio.

Si allegano, mediante deposito in cancelleria, unitamente al presente ricorso, i documenti di cui



all'indice del fascicolo di parte.

Si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile ma che, la ricorrente, per l'anno precedente a quello in corso, non ha avuto titolarità di redditi imponibili ai fini IRPEF superiori al triplo dell'importo del reddito stabilito ex artt. 76 1-2-3 e 77 D.P.R. n. 115/2002 e, quindi, non è tenuta al pagamento del Contributo Unificato, come si evince dall'autocertificazione in atti e allegata al presente ricorso, di cui è parte integrante.

Teggiano/Mantova lì 30/01/2017

f.to avv. Teresa Cotignola

